

P.a., licenziamento solo dopo 40 anni.

LA MANOVRA

Torna al massimo contributo (40 anni), la condizione di licenziabilità del personale della pubblica amministrazione. Il dl anticrisi approvato ieri dal consiglio dei ministri, infatti, modifica di nuovo (è la terza volta) la norma del dl n. 112/2008 sulla facoltà alle pubbliche amministrazioni di licenziare il personale dipendente. E la condizione, appunto, ritorna ai 40 anni di anzianità contributiva, fermo restando la validità delle cessazioni operate sulle base delle precedenti norme che stabilivano invece anche i 40 anni di servizio effettivo.

La norma in questione è il comma 11 dell'articolo 72 del dl n. 112/2008 (convertito dalla legge n. 133/2008). Con le modifiche approvate ieri, stabilisce che per gli anni 2009, 2010 e 2011 le pa possano risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche dei dirigenti, a partire dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente. Le pa dovranno comunque osservare un preavviso di 6 mesi, mentre resta fermo quanto previsto dalla disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (le famose finestre, dal 2008 previste anche per le pensioni di vecchiaia).

Invece, con appositi decreti del presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del dl anticrisi, saranno definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi sulla licenziabilità del personale della pa con riferimento al personale dei comparti della sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità di ordinamento. Restano esclusi dalla novità i magistrati, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di una struttura complessa (anche quest'ultima ipotesi è una novità rispetto al testo normativo previgente).

Infine, come accennato, la nuova norma fa salve tutte le cessazioni dal servizio effettuate a causa del compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni decise dalle pubbliche amministrazioni sulla base delle precedenti disposizioni (dl n. 112/2008 e poi dalla legge n. 15/2009), nonché i preavvisi che le stesse abbiano disposto prima dell'entrata in vigore del dl anticrisi in ragione del compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne deriveranno.

Carla De Lellis

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.